

SENT. NR. 33/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente
Massimo PERIN	Presidente aggiunto
Marco CATALANO	Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46343 iscritto sul Conto Giudiziale n. 113700 - CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile PASI NICOLA - C.F. PSANCL72M08D829W del COMUNE DI FUSIGNANO - per la Provincia di RAVENNA per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 24/06/2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione nr. 622 - 2023 e successive del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 19.3.2025 con l'assistenza del segretario E. TIBERI:

il relatore cons. M. CATALANO;

il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale C. CHIARENZA;

l'avv. F. BAGOLIN in sostituzione dell'avv. L. LOCATELLI per

l'agente contabile.

FATTO

In veste di Sindaco del Comune di Fusignano, PASI Nicola ha assunto, per la durata del suo incarico, la qualifica di consegnatario di azioni.

Nella predetta qualità di consegnatario, lo stesso ha, quindi, reso:

- per il periodo di gestione dal 01/01/2018 al 31/12/2018, il conto n. 113700, depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna ("la Sezione") in data 24/06/2019;
- per il periodo di gestione dal 01/01/2019 al 31/12/2019, il conto n. 106293, depositato presso la Sezione in data 24/07/2020;
- per il periodo di gestione dal 01/01/2020 al 31/12/2020, il conto n. 116732, depositato presso la Sezione in data 31/05/2021.

A seguito del deposito, con domanda istruttoria del 04/05/2022 (avente ad oggetto: "richiesta acquisizione relazione di sintesi e documentazione relativa al conto"), la Sezione ha richiesto l'acquisizione, per tutti i conti oggetto del giudizio:

a) della "Relazione di sintesi secondo il modello di cui alla circolare n.1/2021" e b) di n. 12 documenti specificamente individuati.

In adempimento a tale richiesta, con p.e.c. del 02/08/2022 si è, quindi, provveduto al deposito della relazione e dei documenti domandati.

Preso atto del deposito, l'assegnato Magistrato relatore ha, quindi:

- con relazione di discarico n. 622-2023 del 29/08/2023, proposto il discarico del conto n. 113700;

- con relazione di discarico n. 619-2023 del 29/08/2023, proposto il discarico del conto n. 106293;

- con relazione di discarico n. 625-2023 del 29/08/2023, proposto il discarico del conto n. 116732.

Non ravvisando motivi per dissentire dalle proposte, il Presidente della Sezione, in data 03/09/2023, ha trasmesso le relazioni di discarico alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna per acquisire l'avviso del Pubblico Ministero in conformità all'art.146, comma 2 del c.g.c.

Con avvisi tutti in data 03/10/2023, il Pubblico Ministero, rilevato che dalla documentazione in atti risultava che nei conti erano state indicate esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute dal Comune, escluse le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalle relazioni illustrative al rendiconto comunale, e che i valori erano stati rendicontati al loro valore nominale, anziché al valore attuale, ha espresso, per ciascuno dei conti, «Avviso OSTATIVO AL DISCARICO».

Con provvedimenti tutti in data 18/10/2023, trasmessi via p.e.c., a chiarimento dei precedenti avvisi del 03/10/2023, il Pubblico Ministero ha rappresentato che la locuzione "avviso ostativo al discarico" adoperata dovesse essere correttamente intesa come "avviso contrario al discarico" ai sensi dell'art. 146, comma 3, c.g.c.

Con relazioni tutte in data 29/03/2024, il Magistrato relatore ha reiterato le proposte di discarico per ciascuno dei conti in esame.

Con provvedimenti in stessa data 29/03/2024, il Presidente della Sezione ha:

a) ordinato la trasmissione alla Procura delle relazioni di cui al punto

precedente al fine di acquisire l'avviso ai sensi dell'art. 146, comma 2, c.g.c.;

b) domandato alla Procura di comunicare se risultassero formali contestazioni a carico dell'agente contabile elevate da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o dalla Procura stessa «che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza».

Con provvedimenti tutti in data 26/04/2024, in risposta, il Pubblico Ministero, ritenendo di aver già reso l'avviso contrario ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3, c.g.c., ha comunicato di rimanere in attesa della fissazione dell'udienza di discussione del giudizio collegiale.

In senso contrario alle prospettazioni della Procura, con decreti n. 106-2024 (per il conto n. 113700); n. 104-2024 (per il conto n. 106293); n. 109-2024 (per il conto n. 116732), tutti in data 30/04/2024, il Presidente della Sezione ha:

a) giudicato «irritual[i] e non previst[i] dal Codice della giustizia contabile» gli avvisi del Pubblico Ministero emessi in data 03/10/2023;

b) giudicato intempestivi, in quanto «inviat[i] oltre il termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 146 comma 3 del codice della giustizia contabile» i provvedimenti di precisazione della Procura datati 18/10/2023, «non trasmess[i] tramite giudico ma con posta elettronica certificata del 18.10.2023»;

c) motivato, con richiamo alle «sentenze di questa Sezione nn. 194, 195, 196 e 197/2022 depositate il 27.12.2022, tutte non impugnate dalla Procura e passate in giudicato», che «l'avviso sfavorevole del pubblico ministero non può fondarsi su aspetti puramente formali ovvero

quando la regolarità del conto e la chiusura in pareggio anche a € 0,00 (euro zero) possa, comunque, desumersi dai chiarimenti forniti dall'amministrazione ovvero dalla documentazione acquisita dalla stessa»;

d) rilevato che «a seguito della richiesta inviata con PEC alla Procura in data 29 marzo 2024, detta Procura non ha comunicato a questa Sezione se a carico dell'agente contabile del conto in esame sussistano formali contestazioni»;

e) ritenuto che «all'esito della procedura di cui all'art. 146 del c.g.c., allo stato, non risultano emergere motivi ostativi all'approvazione del conto giudiziale in esame»;

f) disposto l'approvazione dei conti in esame, con conseguente discarico dell'agente contabile, «con la seguente prescrizione per l'ente: "nel conto del consegnatario dei titoli devono essere riportati tutti i titoli partecipativi posseduti, non solo i titoli azionari, ed inoltre la valutazione degli stessi deve essere al valore del patrimonio netto e non al valore nominale"».

Con successive istanze, tutte in data 10/06/2024, il Pubblico Ministero, premesso di aver reso gli avvisi contrari al discarico dei conti in data 03/10/2023, ha domandato al Presidente della Sezione la revoca dei decreti di discarico e la conseguente fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

Preso atto delle istanze, con provvedimenti tutti in data 27/06/2024, il Presidente della Sezione ne ha disposto la revoca, ordinando contestualmente l'iscrizione a ruolo dei conti con apertura dei relativi

giudizi di conto con i numeri di RG 46343, 46341, 46346.

L'udienza è stata fissata per il giorno 19/03/2025, con termine per il deposito di memorie fino al 27/02/2025.

Si costituiva l'agente contabile PASI Nicola, eccependo:

1. la irritualità del secondo decreto del Presidente di revoca dell'originario discarico, equiparato ad una sentenza passata in giudicato;
2. in subordine ha chiesto, in adesione a precedenti della Sezione che si discaricasse il conto.

La procura ha concluso riportandosi all'originario avviso sfavorevole.

All'udienza del 19.3.2025, tenutasi con l'assistenza del dr. E. TIBERI, il Procuratore Regionale C. CHIARENZA ha concluso reiterando le conclusioni rassegnate nella propria memoria; l'avv. F. BAGOLIN in sostituzione dell'avv. L. LOCATELLI per l'agente si è riportato alle sue memorie ed infine la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La particolarità della questione (revoca di decreto di discarico) rende necessaria una approfondita soluzione alle questioni di diritto che si andranno ad esaminare.

§ 1. INAMMISSIBILITA' SECONDO DECRETO

Con articolata questione preliminare la difesa dell'agente contabile eccepisce la inammissibilità del secondo decreto di instaurazione del giudizio.

Al fine di lumeggiare la questione sottoposta al Collegio appare utile una ricostruzione cronologica degli accadimenti, seguita da una

ricostruzione della normativa regolante la materia, all'esito della quale la Sezione motiverà circa le conseguenze giuridiche.

1.1 La normativa in questione.

Come è noto l'iter procedurale del giudizio si conto si dipana partendo dal deposito presso la Sezione giurisdizionale competente; al termine della verifica ed eventuale istruttoria da parte del magistrato, l'esito può essere:

- richiesta di iscrizione a ruolo di udienza;
- richiesta di discarico.

In questo secondo caso se il Presidente concorda occorre la trasmissione della proposta al Procuratore Regionale a che renda il suo avviso.

Più precisamente ai sensi dell'art. 146, commi 2 e 3 del c.g.c.:

2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.

Orbene, già la piana lettura della norma induce il Collegio a ritenere che l'avviso contrario del Procuratore Regionale non consenta il discarico, come in seguito verrà più dettagliatamente motivato.

1.2 Il caso concreto.

CRONOLOGIA

1) In data 03.09.2023 veniva adottata dal Presidente della Sezione una prima relazione di discarico inviata in Procura il 04.09.2023;
2) In data 3.10.2023 veniva emesso AVVISO SFAVOREVOLE dalla

Procura inviato il 5.10.2023;

3) In data 18.10.2023 veniva inviata una PEC dalla Procura di precisazione del contenuto dell'avviso, protocollata il 19.10.2023;
4) In data 29.3.2024 veniva emessa una seconda relazione di discarico da parte del Presidente della Sezione;
5) In data 11.6.2024 veniva depositata dalla Procura istanza di fissazione di udienza;
6) In data 27.6.2024 veniva adottato dal Presidente della Sezione decreto di iscrizione a ruolo.

1.3 CONCLUSIONI

Orbene, dal raffronto tra la previsione astratta (avviso contrario entro 30 giorni e necessità di iscrizione a ruolo) e quanto verificatosi in concreto emerge come il Procuratore Regionale entro il termine perentorio di 30 giorni aveva espresso avviso contrario con atto formale precisato con successiva PEC.

Sicché sarebbe stato necessario disporre l'iscrizione a ruolo.

Gli è, però, che il giudice designato a seguito dell'avviso negativo ha reiterato la relazione di discarico e a seguito di richiesta di fissazione di udienza il Presidente ne ha disposto il discarico.

Va pertanto, analizzata la natura giuridica del decreto di discarico.

All'uopo sono necessarie alcune precisazioni in ordine ai provvedimenti del giudice emessi in assenza di previsione legislativa, così scostandosi dal modello procedimentale prefigurato dal legislatore.

Ritiene questo Collegio che il provvedimento di discarico sia da considerarsi viziato perché emesso senza la sussistenza dei presupposti di legge.

Quali i rimedi.

Normalmente ai sensi dell'art. 111 della Cost. il rimedio sarebbe il ricorso per Cassazione per violazione di legge, ma sta di fatto che il sistema chiuso delineato dal legislatore (ricorso in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione) non consente questa opzione ermeneutica.

Sicché l'unico strumento della revoca del provvedimento difforme è la riconduzione della procedura entro i binari delineati dal legislatore, cosa che è avvenuta nel caso di specie con il decreto del Presidente del 27.6.2024 di iscrizione a ruolo.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate l'eccezione di parte resistente va rigettata.

La qualificazione in termini di erroneità ed estraneità al modello processuale delineato dal legislatore (proposta discarico – avviso sfavorevole – iscrizione a ruolo) consente di superare l'articolata obiezione di parte resistente di cui al punto I in diritto.

Si afferma che il decreto di discarico, seppur nominato tale, ha natura di sentenza e pertanto non poteva essere revocato, ma, al limite, impugnato o oggetto di revocazione.

Tale affermazione non convince nella misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, il decreto non corrisponde al modello legale tipico. Se corrispondesse (ad esempio decreto emesso su avviso favorevole del

Procuratore Regionale e che si basa su dati falsi) allora il rimedio non potrebbe essere la revoca, ma, come evidenziato da Corte dei conti Sez. Basilicata 49 del 2023, la revocazione.

In questo caso, viceversa, ci si trova innanzi ad un provvedimento irrituale, pertanto il rimedio della revoca e del tutto coerente con quanto affermato in premessa.

Ulteriori elementi confortano questa tesi.

1.3.1 Il decreto di discarico contiene precisazioni e indicazioni all'agente contabile, in contrasto con il dettato normativo, che non prevede un discarico con avvertimenti.

1.3.2 È la legge che qualifica il discarico come decreto, e pertanto non lo considera come una sentenza.

1.3.3. L'avallo della Corte di cassazione (nr. 14891 del 2010) secondo la quale:

L'automatismo processuale che contrassegna il giudizio di conto ed il carattere accentuatamente ufficioso di tutto il procedimento (sia esso preceduto o meno da autonomo giudizio per resa del conto) non valgono, in definitiva, a far sì che le fasi preliminari - interlocutorie in cui il Magistrato relatore, il Procuratore generale e la Sezione giurisdizionale si interrogano e si rispondono in ordine alla iniziativa di sottoporre o meno il conto a verificazione, alla effettiva esistenza ed al modo di esercizio in concreto della potestà sindacatoria, possano sfociare in una decisione sulla giurisdizione o in una decisione parziale di merito (suscettiva di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti), prima ancora che il contabile diventi destinatario, tramite la notificazione di un atto del procedimento, di

una provocazione a contraddire.

1.3.4 La differenza con il r.d. 1214 del 1934 che regolava diversamente la questione.

Secondo il vecchio sistema dopo la relazione del giudice istruttore il Presidente chiedeva il parere al PR; nel nuovo sistema dopo la relazione il presidente o non concorda, e quindi iscrive a ruolo; o concorda e quindi chiede il parere al PR.

1.3.5 La revocabilità del decreto è prevista sia espressamente che implicitamente dal sistema processuale: espressamente dall'art. 742 c.p.c. in tema di volontaria giurisdizione;

implicitamente perché l'art. 177 c.p.c. prevede la revocabilità delle ordinanze, e, quindi, a maggior ragione si desume la revocabilità dei decreti.

§ 2 MERITO

2.1 Il contenuto del conto.

Fin dal suo originario avviso negativo la Procura ha fondato il suo convincimento su due motivi:

2.1.1 Il conto riporta esclusivamente le partecipazioni azionarie possedute dal Comune, escluse le ulteriori partecipazioni societarie risultanti dalla relazione illustrativa al rendiconto comunale, e i valori nominali delle azioni.

2.1.2 La rappresentazione contabile è stata effettuata con il metodo del valore nominale e non quello del patrimonio netto.

Quanto al rilievo sub 2.1.1 ritiene la Sezione che l'osservazione della Procura secondo cui il conto sarebbe *incompleto* è inconferente.

L'originario conto, datato 30.1.2019 e firmato dall'attuale agente contabile espressamente indicava solo i TITOLI AZIONARI per l'anno 2018. Orbene, che l'ente renda un conto solo per i titoli azionari è irrilevante ai fini del decidere; spetta alla organizzazione interna dell'ente stabilire le modalità di presentazione del conto (tutti i titoli azionari, oppure un conto per ogni titolo, oppure un conto per titoli e partecipazioni). Quel che rileva è la presentazione di un conto, dal cui ingresso presso la Sezione comincia il *giudizio.*

2.2 La modalità di valutazione.

Nel caso di specie, ritiene la Sezione che l'agente contabile, con l'utilizzazione del metodo del valore nominale, sia incorso in errore nella compilazione del conto.

Invero il punto 6.1.3 dell'allegato 4/3 del d.lgs. nr. 118 del 2011 prevede espressamente che: *Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice civile,* metodo non utilizzato dall'ente nella compilazione del rendiconto.

Sul punto anche le sezioni giurisdizionali regionali della Corte, in recenti arresti, hanno evidenziato quanto sopra riferito.

Con ordinanza nr. 22 del 2022 la Sezione Giurisdizionale Piemonte ha evidenziato, infatti, che il metodo del valor nominale non coglie appieno le possibili variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore della partecipazione, a differenza del metodo del patrimonio netto.

Parte resistente ha, nelle sue memorie, affermato che fino al 14.9.2023, data di modifica della Circolare della Sezione nr. 1 del 2023, il metodo

utilizzato dalla agente sia stato quello in uso presso le amministrazioni della Regione.

Pertanto, è pacifico che il conto in questione sia antecedente (anno 2018) rispetto al formante giurisprudenziale (iniziato nel 2022) secondo cui il valore del conto deve indicare il valore del patrimonio netto; è altrettanto incontestato che fino al 2022 le amministrazioni avevano riposto pacifico affidamento sulla prassi secondo cui il conto del consegnatario delle azioni potesse indicare il valore nominale; come pure è indubbio che la applicazione del principio espresso dalla Corte applicato retroattivamente costituisca un *overruling* violativo della giurisprudenza CGUE.

Cass Sez. L - Sentenza n. 552 del 14/01/2021:

Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling").

Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011:

Il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. "overruling"), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'"overruling" si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'"overruling" nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre

il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'"overruling". (Fattispecie relativa a mutamento di giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al termine di impugnazione delle sentenze del TSAP; nella specie, la tutela dell'affidamento incolpevole della parte, che aveva proposto il ricorso per cassazione in base alla regola processuale espressa dal pregresso e consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente mutato, si è realizzata nel ritenere non operante la decadenza per mancata osservanza del termine per impugnare e, dunque, tempestivamente proposto il ricorso stesso).

La Procura nella sua requisitoria ha affermato la inapplicabilità del principio dell'*overruling* alla fattispecie concreta, poiché esso si applica solo al mutamento delle regole del processo (ad esempio in tema di nuova interpretazione di una norma dalla quale deriva una decadenza).

La Sezione, viceversa, ritiene che detto principio possa applicarsi anche a fattispecie sostanziali, quante volte dalla applicazione retroattiva della interpretazione deriva un effetto negativo per la parte.

Invero, sul punto si è avuta una precisa presa di posizione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, come noto, impone la "conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole)

prevedibilità della sua applicazione" (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49).

Pertanto, ritiene la Sezione che, sebbene irregolare, l'operato dell'agente contabile sia connotato da errore scusabile atteso che solo dal 2022 (con le prime decisioni della Corte) e a partire dal settembre 2023 (con l'integrazione della Circolare della Sezione) si sia avuta la giuridica certezza che il conto delle partecipazioni debba essere redatto secondo il metodo del patrimonio netto.

Di conseguenza, deve essere dichiarato il discarico dell'agente contabile, seppur con l'irregolarità del conto che ha dato inizio al giudizio.

§. 3 SPESE

In relazione alle spese processuali, ritiene la Sezione che a cagione del rinvio dinamico dell'art. 31 del c.g.c. al Codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò premesso, l'assoluta novità della questione e l'erroneità scusabile del comportamento dell'agente concretano le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

§.4 ISTANZA DI OSCURAMENTO DATI

Parte resistente nelle sue conclusioni ha chiesto l'oscuramento dei dati.

Al riguardo l'art. 52, comma 1, del dlgs 196 del 2003 prevede che:

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Il successivo comma attribuisce alla autorità giudiziaria procedente

l'accoglimento o meno della richiesta.

Ritiene questa Corte che non sussistano motivi legittimi al richiesto oscuramento non vertendosi né in tema di dati sensibili né di particolarità della situazione, anche perché oggetto del giudizio è la gestione finanziaria dell'ente, attenzionata, tra l'altro, dall'art. 31 del dlgs nr. 33 del 2013.

Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/02/2022, n. 4167:

In materia di trattamento di dati personali, con specifico riferimento alla c.d. "procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali" di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi da 1 a 4, si indicano possibili "motivi legittimi", in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre I'A.G. a provvedere d'ufficio), nella "particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)", ovvero nella "delicatezza della vicenda oggetto del giudizio". Per quanto attiene ai "dati sensibili", va rilevato che la loro individuazione si ricava direttamente dalla legge, che con il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. d), li definisce come "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Quanto al diverso profilo della delicatezza della vicenda per cui è processo, l'estrema latitudine del sostantivo necessita di essere riempita di contenuti concreti, sintomatici della peculiarità del caso e della capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (per esempio, in ambito

familiare o lavorativo), così andando a incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo (si pensi, tipicamente, a fatti riguardanti vessazioni in ambito familiare). Ciò implica che l'istanza di anonimizzazione della sentenza non possa limitarsi a un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione. È, pertanto, insufficiente, al fine di fondare l'accoglimento dell'istanza di oscuramento, il generico riferimento al danno reputazionale, ovvero un richiamo non adeguatamente circostanziato all'incidenza negativa sulla sfera lavorativa degli interessati. È a tal fine insufficiente anche un mero e indistinto interesse alla riservatezza tout court.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto nr. 46343:

- dichiara l'irregolarità del Conto Giudiziale n. 113700 - CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI reso dall'Agente Contabile PASI NICOLA - C.F. PSANCL72M08D829W del COMUNE DI FUSIGNANO - per la Provincia di RAVENNA per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 depositato il 24/06/2019 e discarica l'agente contabile senza addebiti di responsabilità;
- compensa le spese;
- rigetta l'istanza di oscuramento.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

SENT. NR. 33/2025/GC

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
(Marco Catalano)	(Vittorio Raeli)
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 09 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Laurino Macerola

f.to digitalmente